



ALAS

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Cos'è

È la prestazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di cessazione involontaria del lavoro.

Destinatari

Vi hanno diritto i lavoratori ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

- a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica;
- esercenti attività musicali.

Requisiti

Per il diritto alla prestazione è necessario:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- aver maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda almeno 15 giorni di contribuzione versata o accreditata al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Come funziona

La domanda dev'essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure:



- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato ed agli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Calcolo, durata e pagamento

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo.

La prestazione, rapportata al reddito mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento nel caso in cui sia pari o inferiore a un determinato importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi (1.425,21 euro per il 2024).

Nel caso in cui il reddito mensile medio sia superiore a questo importo, la misura dell'ALAS è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.550,42 euro per il 2024, annualmente rivalutato.

La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata successivamente all'ottavo giorno, l'ALAS decorre dal giorno successivo alla presentazione.

La prestazione è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

Il diritto alla prestazione viene meno per:

- accesso ad altra prestazione di disoccupazione, quale NASPI o DIS-COLL;
- accesso ad un trattamento pensionistico diretto;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità ALAS;
- accesso all'Assegno di inclusione.



Link Utile

- Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- [Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 19 09 2024 PL